



Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23/01/2017) 22-02-2017, n. 8482

INGIURIA E DIFFAMAZIONE

Fatto

Diritto

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente -

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -

Dott. CATENA Rossella - rel. Consigliere -

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.M.A., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 10/11/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa FILIPPI Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la costituita parte civile l'Avv.to Eugenio Gallerani, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, ed ha depositato note di udienza, oltre a conclusioni scritte e nota spese;

udito per la ricorrente il difensore di fiducia, Avv.to Marco Ambrosini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 02/05/2013, con cui la P.M.A. era stata assolta dal delitto di cui *all'artt. 81 c.p.* , comma 2, *art. 595 c.p.* , commi 1, 2 e 3, - perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzando internet e quindi con un mezzo di pubblicità, ed in particolare, tra gli altri, il sito (OMISSIS) e, quindi, comunicando con un numero indeterminato di persone, offendeva la reputazione di T.M., ricercatrice di storia moderna presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di (OMISSIS), la quale le aveva prestato assistenza per l'elaborazione di una tesi di laurea consistente nella trascrizione di un manoscritto ed in uno studio introduttivo all'edizione, scrivendo messaggi relativi a T.M. nei quali attribuiva alla stessa un fatto determinato, ossia la copiatura della tesi di laurea della P. dal titolo (OMISSIS), pubblicando il libro dal titolo (OMISSIS). Messaggi del seguente tenore: in data (OMISSIS) pubblicava su sito (OMISSIS) uno scritto dal titolo (OMISSIS), scrivendo: (OMISSIS) di T.M.. Il

"signor" in questione non è poi così giovane, è vecchio, ha quasi dieci anni, si direbbe la fotocopia del signore de (OMISSIS). Insomma, per farla breve, T.M. si è copiata la mia tesi, ci ha messo il suo nome sopra e se l'è pubblicata guarda caso con la (OMISSIS), grazie al finanziamento dell'Università di (OMISSIS)"; in data (OMISSIS) pubblicava sul sito (OMISSIS) uno scritto dal seguente tenore: "Volete comprare l'ultimo libro di T.M.? Allora vi vendo la mia tesi di laurea (OMISSIS). Il mio nome P.M.A.. La mia tesi regolarmente depositata otto anni fa all'Università degli studi di (OMISSIS), è identica al libro della T., o meglio non confondiamoci, è il libro della T. che è identico alla mia tesi!!! Proprio così, al pregevole dottoressa ha copiato tutto il mio lavoro"; pubblicava sul sito (OMISSIS) uno scritto senza data del seguente tenore: "Recentemente T.M. ha dato alle stampe un libro davvero interessante (OMISSIS), a cura di B. G.P., un libro che, a parte ridicole integrazioni tipo fumo negli occhi di documenti arcinoti, è interamente copiato dalla mia tesi di laurea"; in data (OMISSIS) pubblicava su sito (OMISSIS) uno scritto dal seguente tenore: "Sono laureata da più di dieci anni per caso ho scoperto la mia tesi ((OMISSIS)) interamente copiata e pubblicata da T.M. col titolo (OMISSIS). Ci vuole una gran faccia tosta ad impadronirsi del lavoro altrui in questo modo. Il guaio è che il mio caso non è un fatto eccezionale, un fatto sporadico. All'università il plagio è la prassi, ma nessuno ne parla, perché nessuno osa pestare i calli ai professori legati a doppio filo alla politica, alla chiesa, all'editoria"; in data (OMISSIS) pubblicava sul sito (OMISSIS) uno scritto del seguente tenore: "Brava la dottoressa T. col copia ed incolla! A pag. 19 del suo capolavoro di sublime copiatura mi ringrazia. Ogni lavoro è un dono, eppure non mi ricordo di averle mai regalato niente! Già nel (OMISSIS) la T. pubblicava un intervento (OMISSIS) in (OMISSIS) a cura di B. G.P., completamente stralciato dalla mia tesi. Il curatore è quel democratico di B., che otto anni fa mi ha detto, testuali parole: Chi non ha soldi all'università non ci deve venire.... L'esimio professore sa benissimo che la T. non solo si è pubblicata una trascrizione fatta per prima da me, ma ha copiato tutto lo studio sul documento che io e soltanto io ho fatto. Poi, e qui si vede il tocco del maestro, quei ringraziamenti all'insegna della correttezza. Davvero commovente! Ho in mente un posto dove potrebbe infilarsi!", in data (OMISSIS) sul sito (OMISSIS) pubblicava uno scritto del seguente tenore: "Proprio così la pregevole dottoressa ha copiato tutto il mio lavoro trascrizione, commento, analisi critica di un documento inedito del settecento e se l'è pubblicato col suo nome sopra M.L., della (OMISSIS), che ho contattato per esporre il mio caso, mi ha risposto: Sono cose che succedono! Brava! Continuiamo a farle accadere, tanto si sa che l'università italiana è un'elitaria fogna dove lavorano solamente raccomandati. Lecchini e puttane!"; in data (OMISSIS) sul sito (OMISSIS) pubblicava uno scritto dal seguente tenore. "Lascio a chi legge ogni commento. In risposta al prof. Te.An., caro amico della T., il quale si sente indignato e dice che dovrei vergognarmi, rispondo che la vergogna la lascio tutta a lui ed alla crema universitaria della quale fa parte, quella crema che galleggia sull'acqua per intenderci! Dico anche che l'operazione di gettare fumo negli occhi della gente che legge gli articoli sul web non serve. Il prof. afferma che si possono fare citazioni quando si nomina l'autore in bibliografia. La scoperta dell'acqua calda! Avevo bisogno del suo illuminato parere per svelare un arcano del genere. Dice bene Te., CITAZIONI. So perfettamente distinguere tra una citazione bibliografica ed un lavoro di mera COPIATURA e T.M. HA COPIATO LA MIA TESI, TUTTO IL RESTO È NOIA!!!"; in data (OMISSIS) sul sito (OMISSIS) pubblicava uno scritto dal seguente titolo "(OMISSIS)" dal seguente tenore: " B.G.P. cattedratico re, tentacolare docente con le mani in ops, i tentacoli, in pasta, dappertutto, cura un libro interessante: (OMISSIS) di T.M., regina. Peccato che il signore in questione non sia poi così giovane, è vecchio, ha quasi dieci anni, si direbbe la fotocopia del signore del (OMISSIS), tesi sperimentale piuttosto ben concertata, ve l'assicuro, dato che l'ho scritta. Insomma per farla breve, T.M. copia la tesi, ci mette il suo nome sopra e se la pubblica. Scacco matto! Un fenomeno isolato? Non credo. L'università italiana rigurgita di docenti che si mangiano i lavori degli altri. Che fare? Mi dico che sarebbe ora di parlare un pò di più. Cammina cammina arrivo al castello (OMISSIS). M.L., castellana, mi accoglie a braccia aperte. Di fronte al corpus delicti di una tesi plagiata, dice di sì, che si può fare. Passano alcuni giorni, mi richiama e dice che, tutto sommato, son cose che succedono, che i piedi al re nessuno li ha mai pestati. Si può fare? Sì, niente. Siamo nel paese del niente, non si può pretendere di più. Poi arriva Te. primo cavaliere della regina e dice che la sottoscritta ha offeso la reggente, dicendo cazzate di cui dovrebbe vergognarsi. I cavalieri moderni parlano tutti così al giorno d'oggi...fine della storia? Fine?"; pubblicava sul sito (OMISSIS) uno scritto senza data del seguente tenore: "poi arriva Te. primo cavaliere della regina e dice che la sottoscritta ha offeso la reggente, dicendo cazzate di cui dovrebbe vergognarsi. I cavalieri moderni parlano tutti così al giorno d'oggi.... Ah, Te. sottolinea che T.M. è una persona limpida e trasparente perché allieva di P.P.. Indovinate chi è? Il fratello del più famoso R., (OMISSIS), per intenderci. L'anno scorso, lunedì (OMISSIS), in occasione del suo settantacinquesimo compleanno, l'illustre professore ha tenuto una lezione importante (OMISSIS). Si vede che l'allieva non è stata attenta alla lezione. Per la serie università, politica e (OMISSIS), ho detto tutto o quasi"; in data 26/02/2010 sul sito (OMISSIS), pubblicava un testo poi riportato quasi integralmente dal

(OMISSIS) sul sito (OMISSIS), lo stesso testo veniva poi pubblicato quasi integralmente in data (OMISSIS) sul sito (OMISSIS) dal titolo: "La prof. mi ha copiato le ho fatto causa", che riproduce un'intervista con la P. in cui questa dichiara "In pratica T.M. si è pubblicata tutta al mia tesi di laurea. Il documento in appendice è la fotocopia della mia trascrizione. Ma il fatto che colpisce di più è che la docente si è esercitata col copia ed incolla pure sul saggio introduttivo", "la docente si arrampica sugli specchi. Abbia per lo meno il buon gusto di tacere e lasciare il posto che occupa a persone più degne"; in data (OMISSIS) sul sito (OMISSIS), pubblicava un testo dal titolo: " P.M.A., T., B.: svelamento continuo del copia/incolla", in cui definiva il lavoro di T.M. un "mero e meschino lavoro di copiatura" definendo "pietosi" i docenti coinvolti. I medesimi contenuti diffamatori a firma P. compaiono in altri siti tra cui: (OMISSIS) di pubblicava un messaggio in cui affermava: Le pagine della P., sparse qua e là nel testo della T., sono tutte vergognosamente presenti nel medesimo testo dalla prima all'ultima riga, nessun particolare escluso Non c'è nessuna considerazione originale della T. che non sia presente nella tesi. Parola per parola, pagina per pagina si tratta di una mera riproduzione. Tutto il libro della T. è ricalcato sulla mia tesi"; in data (OMISSIS) sul sito (OMISSIS) pubblicava un messaggio in cui affermava: " B. e T. hanno plagiato perché sapevano di poterlo fare, perché, la regola è quella della rassegnazione al più forte perché si usa così e zitti". Con l'aggravante d aver attribuito alla parte lesa un fatto determinato. In (OMISSIS) ed altre località nelle date indicate -, dichiarava la P.M.A. colpevole del reato a lei ascritto, limitatamente agli episodi commessi in data (OMISSIS) e la condannava a pena di giustizia oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile; dichiarava non doversi procedere in relazione ai fatti commessi in data (OMISSIS) per intervenuta prescrizione.

2. Con ricorso depositato il 29/01/2016 la P.M.A., a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Marco Ambrosini, ricorre per:

2.1. violazione di legge, ex *art. 606 c.p.p.* , lett. b), in relazione *all'art. 595 c.p.* , comma 3, avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato che alla rete Internet non si applicano le disposizioni sulla diffamazione a mezzo stampa, in quanto un social network non può essere equiparato ad un prodotto tipografico né ad un luogo pubblico, non essendo, quindi, ravvisabile la circostanza di cui *all'art. 595 c.p.* , comma 3;

2.2. violazione di norme sancite a pena di nullità, ex *art. 606 c.p.p.* , lett. c), in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare la loro incompetenza per materia, essendo ravvisabile la sola fattispecie di cui *all'art. 595 c.p.* , comma 1, con conseguente nullità della sentenza;

2.3. violazione di legge, ex *art. 606 c.p.p.* , lett. b), in relazione *all'art. 595 c.p.* , comma 1, non sussistendo il requisito della comunicazione con più persone, poiché il sito Internet sarebbe un luogo privato accessibile ai soli iscritti, essendo, inoltre, la diffusione ascrivibile al provider, unico responsabile della eventuale diffamazione; inoltre il luogo di consumazione del reato dovrebbe essere individuato in quello dove è collocato il server;

2.4. vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, ex *art. 606 c.p.p.* , lett. d) ed e), in ordine alla motivazione della sentenza circa l'elemento psicologico del reato, peraltro contrastante con la consulenza difensiva, dimostrativa della sussistenza del plagio, in assenza di una perizia di ufficio sul punto, non espletata nonostante la richiesta difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo appare evidente come le doglianze formulate non tengano in alcun conto gli arresti della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi *dell'art. 595 c.p.* , comma 3, in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione (Sez. 1, sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Conflitto di competenza, Rv. 264007; Sez. 5, sentenza n. 41276 del 19/03/2015, Rv. 265227; Sez. 5, sentenza n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nicastro, Rv. 254044).

Ciò, d'altra parte, scaturisce dal substrato semantico della stessa terminologia utilizzata. Originariamente il termine social network ha indicato un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro dai più diversi legami sociali, da quelli familiari ai rapporti di lavoro, sino a vincoli casuali, ed è stato utilizzato come base di studi interculturali in campo sociologico ed antropologico. La diffusione del web ha ampliato il significato del termine social network ed ha,

quindi, creato profonde modificazioni semantiche in relazione ad un concetto, quello di rete sociale, che nasceva come una rete fisica ed era basato sulla regola, conosciuta come numero di Dunbar, secondo la quale le dimensioni di una rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri. Ciò in quanto la versione di Internet delle reti sociali, ossia i social media, rappresenta attualmente una delle forme più evolute di comunicazione in rete, ed è anche una palese dimostrazione del superamento della teoria sociologica rappresentata dalla "regola dei 150", considerando la rete delle relazioni sociali che ciascuno individuo tesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari ambiti della propria vita, suscettibile di essere organizzata in una "mappa" consultabile, e potenzialmente capace di arricchirsi di nuovi contatti.

In realtà la difesa confonde la problematica concernente la diffamazione aggravata in quanto arrecata con il mezzo della stampa, prevista dall'*art. 595 c.p.*, comma 3, con l'offesa arrecata con altro mezzo di pubblicità, prevista dalla medesima norma. Non vi è dubbio, infatti, che l'ordinamento recepisca una accezione tecnica e restrittiva di stampa, desunta dal dettato normativo, ma proprio l'utilizzazione della particella disgiuntiva - "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità...", come recita l'*art. 595 c.p.*, comma 3, - rende evidente come la categoria dei mezzi di pubblicità sia più ampia del concetto di stampa, includendo tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione - dal fax ai social media - che, grazie all'evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un numero ampio o addirittura indeterminato di soggetti.

Nel caso in esame la circostanza che i siti utilizzati per la diffusione degli scritti elaborati dalla ricorrente fossero destinati ad operatori universitari del settore delle scienze umane nulla toglie alla diffusività delle notizie in un ambito estremamente ampio, tale dovendosi considerare quello di riferimento, senza considerare, inoltre, che molti dei siti utilizzati - basti pensare al sito destinato agli annunci studenti o a quello sulle tesi on line e, soprattutto al blog delle testate giornalistiche "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)" - appaiono chiaramente consultabili da una platea ben più ampia di soggetti.

La sussistenza dell'aggravante contestata ai sensi dell'*art. 595 c.p.*, comma 3, come si evince dalla formulazione del capo di imputazione - in cui internet è stato qualificato come mezzo di pubblicità - rende evidente, pertanto, anche la corretta individuazione della competenza in capo al Tribunale in composizione monocratica.

Quanto al luogo di consumazione del reato di diffamazione tramite la rete Internet, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell'*art. 9 c.p.p.*, comma 1, in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell'azione (Sez. 5, sentenza n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 264521).

In relazione, infine, alla doglianza concernente la mancata assunzione di una prova decisiva, a parte la considerazione della intervenuta sentenza in sede civile che aveva escluso il plagio da parte della T.M., va osservato che non solo detta perizia di parte non è stata neanche allegata al ricorso, come sarebbe stato necessario in base al principio di autosufficienza, ma, ciò che più conta, la sua acquisizione non era stata neanche richiesta in sede di appello dalla difesa della ricorrente, come risulta dal verbale dell'udienza celebratasi innanzi alla Corte di Appello di Bologna a seguito dell'impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado da parte del pubblico ministero e della costituita parte civile. Detta doglianza, quindi, costituisce un motivo proposto per la prima volta in sede di legittimità, come tale inammissibile, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, Rv. 266202; Sez. 5, sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ex *art. 616 c.p.p.*, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in Euro 2.400,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in Euro 2.400,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati